

Tipologia:	LAVORO		 ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI	
Protocollo:	2009311	Data:	27.06.2011	
Oggetto:	LAVORO NEWS 004			

LAVORO NEWS 004/2011

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA BIENNIO 2011-2012

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota del 20 aprile c.a., ha reso nota l'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo Stato-Regioni inerente il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il biennio 2011-12. Ciò consente di estendere all'anno in corso ed al prossimo la durata dell'accordo in vigore dal 2009. L'Accordo prevede una diversa ripartizione degli oneri per il reperimento delle risorse: 60% a carico dello Stato (anziché 70%) e 40% a carico delle Regioni (anziché 30%).

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota del 20.04.2011

CONTRATTO DI INSERIMENTO PER LE DONNE: NUOVI REQUISITI

L'approvazione del c.d. "decreto dello sviluppo" (Decreto Legge n. 70/2011) ed il richiamo ivi operato al Regolamento n. 800/2008/CE induce a ritenere sostituita, limitatamente alle assunzioni riguardanti lavoratrici donne, la disciplina inerente il contratto di inserimento (cfr. Regolamento n. 2204/2002/CE citato dall'art. 54 del D.Lgs. n. 276/03).

Nello specifico, in base alla nuova normativa resta possibile assumere *"donne di qualsiasi età...residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto, sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile"* purché, ed è questa la novità introdotta, tali lavoratrici siano *"prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi..."*

D. L. n.70 del 13.05.2011

ENPALS: NUOVA PROCEDURA PER IL RILASCIO E L'UTILIZZO DEL CODICE PIN

L'ENPALS, con circolare n. 7 del 26 maggio 2011, ha reso nota la nuova procedura da utilizzarsi per il rilascio del codice PIN necessario ad accedere ai servizi telematici fruibili direttamente tramite il proprio sito istituzionale.

Resta ferma, per gli intermediari abilitati, la necessità di munirsi di apposite deleghe scritte che le imprese dovranno fornire mediante il modulo che sarà trasmesso in concomitanza con l'inoltro della richiesta di Pin.

ENPALS, circolare n. 7 del 26.05.2011

INESATTO INQUADRAMENTO INPS

Qualora l'errato inquadramento Inps di un'attività imprenditoriale sia ascrivibile alle imprecise informazioni fornite dallo stesso datore di lavoro, gli sgravi retributivi goduti andranno revocati con effetto retroattivo. A stabilirlo è stata la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n°8068/11.

Norme e Tributi, Il sole 24 ore-09.04.2011

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

D. LGS. 67/2011: ACCESSO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER GLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI USURANTI. CHIARIMENTI RELATIVI AI TERMINI ENTRO CUI ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la **comunicazione prevista dall'art. 5, comma 2**, D. Lgs. 67/2011 (vd *Circolare Assosnai prot. n. 2008511 del 20.06.2011*) inerente lo svolgimento di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla "linea catena", da realizzarsi mediante l'utilizzo del modello "LAV-US" reperibile sul sito del Dicastero, dovrà essere effettuata **entro il 25 giugno 2011**. **Ciò detto, non essendo tale termine perentorio**, non sarà comunque sanzionabile il datore di lavoro che dovesse trasmettere la suddetta modulistica entro il 31 luglio 2011.

D. Lgs. 67/2011

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 15 del 20.06.2011

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO SE TARDIVO

La Corte di Cassazione (sentenza n° 3043 dell'8 febbraio 2011) ha affermato l'illegittimità del licenziamento comminato a seguito di contestazione disciplinare effettuata dopo due mesi dal verificarsi dell'evento.

Secondo i giudici della Suprema Corte, il ritardo nella contestazione dei fatti oltre a pregiudicare il diritto di difesa del lavoratore, viola l'esigenza di evitare che le sorti del rapporto di lavoro siano oggetto di valutazioni non strettamente pertinenti la condotta contestata al lavoratore.

Tale principio rimane fermo anche in assenza di concreto pregiudizio per il diritto di difesa del dipendente.

Corte di Cassazione, sentenza n°3043-08.02.2011

PAGAMENTI IN NERO E DICHIARAZIONE DEI COMPENSI PERCEPITI

Nell'eventualità che la retribuzione/compenso del lavoratore venga corrisposto in nero, in capo a tale soggetto permane comunque l'obbligo di denunciare al fisco le somme percepite poiché non è sufficiente la mancata dichiarazione da parte del sostituto per ritenere non sussistenti anche gli obblighi di competenza del lavoratore. Pertanto, secondo la Corte di Cassazione che ha formulato tale principio, il percettore deve rendere nota l'entità degli emolumenti a lui destinati e calcolare l'imposta imponible ricomprendendo detti importi.

Corte di Cassazione, sentenza n°9867-05.05.2011

MANCATO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI

Secondo la Corte di Cassazione le eventuali difficoltà economiche in cui versi l'imprenditore non valgono ad escludere la responsabilità a questi ascrivibile a seguito del mancato versamento delle ritenute previdenziali, anzi le stesse non possono essere considerate neanche attenuanti cui appellarsi per porre rimedio alle conseguenze penali del comportamento illecito attuato.

Con tale decisione la Corte si è uniformata a quanto già affermato in precedenti sentenze (cfr. sentenza n°11962 del 16 luglio 1999) formulate sul tema, cioè il principio in base al quale i contributi, in quanto risorse finalizzate a garantire ai lavoratori la fruibilità dei benefici assistenziali e previdenziali, presuppongono l'obbligo di pagamento in ogni caso, finanche nell'ipotesi in cui il datore versi in condizioni di dissesto finanziario.

Corte di Cassazione, sentenza n°20845-30.05.2011